

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **207/1995** (ECLI:IT:COST:1995:207)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **BALDASSARRE** - Redattore: - Relatore: **RUPERTO**

Camera di Consiglio del **15/05/1995**; Decisione del **18/05/1995**

Deposito del **30/05/1995**; Pubblicazione in G. U. **07/06/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21478**

Atti decisi:

N. 207

## ORDINANZA 18-30 MAGGIO 1995

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), promossi con ordinanze emesse il 29 aprile 1994 dal Consiglio di Stato, VI sezione giurisdizionale, il 28 ottobre 1994 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, il 16 giugno 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria (n. 2 ordinanze), il 10 giugno 1994 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, il 13 e il 27 ottobre 1994 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (n. 3 ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 18, 19, 114, 115, 148, 149, 150 e 151 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 10 e 12, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S., di Rizzato Maria Teresa ed altri, di Bertoja Luisa ed altra, di Paolini Mario ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, VI sezione, ha sollevato, con ordinanza emessa il 29 aprile 1994, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, rilevando, da un lato - previa affermazione dell'inapplicabilità del disposto dell'art. 4 della stessa legge nel giudizio a quo, concernente anche altre voci stipendiali -, l'irragionevolezza della discriminazione operata dal legislatore nella previsione della minore percentuale di computo dell'indennità integrativa speciale tra i dipendenti degli enti pubblici non economici ex lege n. 70 del 1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e quelli di tutte le altre pubbliche amministrazioni di cui alla successiva lettera b) del citato art. 1, comma 1, e, dall'altro lato, l'illogica sperequazione del regime dei crediti disciplinati dall'art. 2, comma 4, della legge n. 87 del 1994 rispetto agli altri crediti ordinari, con notevole diminuzione del contenuto di una prestazione economica che deve essere considerata quale retribuzione differita;

che con ordinanza emessa il 28 ottobre 1994 il T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 4 della citata legge n. 87 del 1994, per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione, in quanto - disponendo l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle spese processuali - sottrae alla valutazione del giudice (e così interferisca con la sua indipendenza) i profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alle pronunce accessorie, nonché - escluso il carattere innovativo della legge, promulgata solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale - viola il diritto di difesa e di azione nonché il principio del giudice naturale; b) dell'art. 3, comma 2, della legge impugnata, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dall'obbligo della presentazione della relativa domanda in via amministrativa quei dipendenti cessati dal servizio che abbiano proposto ricorso in sede giurisdizionale al fine di ottenere il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo del trattamento di fine servizio; c) dell'art. 2, comma 4, stessa legge, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, in base a motivazioni analoghe a quelle prospettate dal Consiglio di Stato;

che con due identiche ordinanze, emesse entrambe il 16 giugno 1994, il T.A.R. della Liguria, secondo considerazioni conformi a quelle svolte in parte qua dagli altri giudici remittenti, ha censurato l'art. 4 della legge n. 87 del 1994, per violazione dell'art. 24 della Costituzione, assumendo in particolare la natura non pienamente satisfattiva assunta dallo ius superveniens rispetto alle pretese fatte valere in giudizio, nonché gli artt. 1, lettera a), in relazione alla successiva lettera b), e 2, comma 4, della stessa legge, perché confliggenti sia con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione (oltre che con il principio generale espresso dall'art. 1282 del codice civile), sia con l'art. 97 della Costituzione stessa, introducendo siffatte disposizioni una irrazionale deroga a favore dello Stato al principio fondamentale di liquidazione dei debiti liquidi ed esigibili;

che con quattro ordinanze emesse, la prima, il 10 giugno 1994 dal T.A.R. per la Lombardia e, le altre tre, il 13 ottobre 1994 ed il 27 ottobre 1994 dal T.A.R. per il Veneto, sono state sollevate, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 36, 103 e 113 della Costituzione, questioni di legittimità dei già citati artt. 1, lettere a) e b), 2, comma 4, 3 e 4 della legge n. 87 del 1994, con motivazioni sostanzialmente identiche a quelle rispettivamente svolte in merito dagli altri

giudici a quibus;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato;

che nel giudizio promosso dall'ordinanza del T.A.R. per la Lombardia in data 10 giugno 1994, si è costituito l'I.N.P.S. chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondate, e ha depositato altresì una memoria nell'imminenza della camera di consiglio;

che nei giudizi promossi con le tre ordinanze del T.A.R. per il Veneto del 13 ottobre 1994 e 27 ottobre 1994, si sono costituiti i ricorrenti, i quali, ribadendo le considerazioni svolte dal remittente, hanno insistito per la declaratoria di incostituzionalità delle norme de quibus.

Considerato che le questioni, complessivamente concernenti la medesima normativa, possono essere riunite e congiuntamente decise;

che identiche questioni sono state già dichiarate non fondate con la sentenza n. 103 del 1995, in ragione dell'affermato carattere tendenzialmente satisfattivo - assunto dalla normativa de qua - delle aspettative dei pubblici dipendenti ad un'estensione della base di computo dell'indennità erogata in occasione della cessazione dal servizio, fino a ricomprendervi l'indennità integrativa speciale;

che, in particolare, in tale decisione - con riferimento alla questione di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente l'asserita illegittimità della dichiarazione d'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - questa Corte ha sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualità ed in attesa di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del 1993, erano ben assunte al rango di diritti, ma non erano ancora immediatamente determinabili;

che, quindi, valutato il rapporto tra l'intervento normativo ed il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è stato accordato per via legislativa, è stata riconosciuta (e va qui ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale riservato "all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua prerogativa, anche nei rapporti col legislatore" (sentenza n. 103 del 1995);

che è, infine, inesatta l'affermazione fatta dal Consiglio di Stato remittente circa l'asserita inapplicabilità del citato art. 4 al giudizio de quo, concernente il riconoscimento nel computo del trattamento di fine rapporto anche di altre voci stipendiali, poiché l'estinzione d'ufficio comunque investe il diritto principale e quelli accessori fatti valere dal soggetto con la specifica pretesa, appagata a seguito dell'intervento del legislatore;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata, in quanto i giudici a quibus non offrono argomenti ulteriori o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

# LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, lettere a) e b), dell'art. 2, comma quarto, dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento, agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 38, 97, 103 e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, dal T.A.R. per la Lombardia, dal T.A.R. della Liguria e dal T.A.R. per il Veneto, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*